



Intercalare RC alla polizza Professionisti (mod. 1800) N° 110B1538

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL' AVVOCATO

CONTRAENTE/ASSICURATO
QUARTIROLI ENRICO

POLIZZA EMESSA IL
11 6 2010

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
110 MONZA

COSA E COME ASSICURIAMO

Il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell'attività di Avvocato **nei modi e termini previsti dalla relativa legge professionale purché l'Assicurato, al momento del fatto, sia regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale istituito ai sensi di legge, e non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione.**

Studio associato - Qualora il contratto fosse stipulato da uno "Studio associato" si conviene che per "Assicurato" si intendono i seguenti professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale:

COGNOME E NOME (per la validità della garanzia è essenziale l'identificazione dei professionisti associati)

1 **QUARTIROLI ENRICO**
2 *****
3 *****
4 *****

La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente/Assicurato o tra loro. Per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Ai fini della "regolazione del premio" di cui alla voce Regolazione del premio prevista sul libretto mod. 1800 (sezione Responsabilità Civile Professionale), l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti sopraindicati.

ALTRI RISCHI COPERTI

La copertura assicurativa vale anche per:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, **purché connessa alla propria attività professionale;**
2. i rischi derivanti dall'esplicazione di incarichi giudiziari **nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale;**
3. i rischi derivanti dallo svolgimento della funzione di Revisore di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
4. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
5. i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali con **esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;**
6. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri dipendenti, sostituti ed ausiliari in genere, ex art. 2232 del Codice Civile;
7. la responsabilità derivante all'Assicurato per fatto di collaboratori e sostituti di udienza nonché di professionisti delegati di volta in volta in base all'art.108 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile;
8. **le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;**
9. gli incarichi conferiti all'Assicurato da Enti Pubblici nella qualità di legale rappresentante degli Enti medesimi per giudizi, procedimenti e ricorsi di qualsivoglia grado innanzi al Giudice civile, penale e amministrativo, incluso il ricorso gerarchico.

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione; restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza, salvo quanto previsto alla successiva voce "Cessazione dell'Attività/Prosecuzione della Garanzia".

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ/PROSECUZIONE DELLA GARANZIA

Nel caso di quiescenza o causa di forza maggiore (morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione o la morte, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nei CINQUE anni successivi alla data di cessazione del contratto (a fronte del versamento in unica soluzione di un importo pari all'ultima annualità di premio comprensiva di regolazione) e sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di durata della polizza stessa.

MASSIMALE ASSICURATO E SCOPERTO

Il massimale indicato sulla scheda amministrativa mod. 1801 rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia:

- per ciascun sinistro;
- per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo;
- per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo i quali verranno considerati come unico sinistro, con applicazione di un'unica franchigia, se denunciati entro tre mesi dalla data della prima richiesta danni presentata all'Assicurato.

In ogni caso la garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 250 Euro ed un massimo di 25.000 Euro.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dell'Unione Europea.

DELIMITAZIONI

L'assicurazione non vale:

- per i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni di Sindaco (o altro Organo di controllo) di Società o altri Enti;
- per i danni derivanti dall'esercizio delle funzioni di liquidatore di Società al di fuori degli incarichi giudiziari;
- per i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività di Revisore dei conti, salvo quanto previsto alla voce "ALTRI RISCHI COPERTI";
- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
- per incarichi e mansioni di carattere interno presso Enti Pubblici in qualità di componente di organi e di strutture degli Enti suddetti;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive integrazioni);
- per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato;
- per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore.

RESPONSABILITÀ IN SOLIDO - ESCLUSIONE

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.

CENTRO ELABORAZIONE DATI

Qualora per l'elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l'Assicurato abbia costituito apposita Società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta Società assume agli effetti contrattuali la figura di Assicurato. **Ai fini della "regolazione del premio" di cui alla voce Regolazione del premio prevista sul libretto mod. 1800 (sezione Responsabilità Civile Professionale), l'Assicurato è tenuto a comunicare l'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio sia dall'Assicurato stesso che dalla predetta Società.**

POLIZZE PREESISTENTI

A) Richieste di risarcimento rientranti sia nelle garanzie della presente polizza che nelle garanzie di polizze precedentemente stipulate con altri assicuratori saranno liquidate solo per l'eventuale eccedenza ai massimali prestati dalle polizze precedentemente stipulate e fino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

B) L'Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra polizza precedentemente stipulata con la Compagnia per il medesimo rischio.

RINVIO

Il presente allegato forma parte integrante della polizza intestata e per quanto qui non previsto valgono le condizioni di cui al libretto mod. 1800 in quanto compatibili.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

ANCHE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE, IL CONTRAENTE/ASSICURATO

- DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI FATTI, NOTIZIE, CIRCOSTANZE O SITUAZIONI CHE POTREBBERO DETERMINARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA PARTE DI TERZI IN DIPENDENZA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROPRIA E/O DEI SUOI SOSTITUTI, COLLABORATORI O DIPENDENTI, CON RIFERIMENTO AD ATTI O FATTI POSTI IN ESSERE ANTERIORMENTE ALLA DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA, ANCHE OVE EGLI NE DISCONOSCESSE LA RIFERIBILITÀ AL COMPORTAMENTO PROPRIO O DEI SUOI AUSILIARI.
- IN RELAZIONE ALLA GARANZIA "FUNZIONI DI SINDACO IN SOCIETÀ O ALTRI ENTI" (se ed in quanto espressamente richiamata in polizza) DICHIARA DI AVER COMPILATO E SOTTOSCRITTO L'ALLEGATO QUESTIONARIO MOD. 840 ESSENDO A CONOSCENZA CHE LO STESSO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA VIENE PRESTATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI IN ESSO RESE.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti voci del presente intercalare:

- VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- POLIZZE PREESISTENTI

IL CONTRAENTE/ASSICURATO